

ALLEGATO 4 - ELEMENTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

La convenzione definitiva, da sottoscrivere al termine delle sessioni del Tavolo di co-progettazione, includerà i seguenti articoli regolamentari

- **Art. 1 (Oggetto):** Disciplina il rapporto di collaborazione paritaria per l'attuazione del Progetto Definitivo approvato.
- **Art. 2 (Durata):** Validità stabilita in 3 anni a decorrere dalla stipula, con specifica dei mesi successivi alla conclusione concessi per il deposito della rendicontazione finale
- **Art. 3 (Risorse economiche ed erogazione):** Il contributo ex art. 12 L. 241/1990 viene liquidato dietro presentazione di richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, entro 30 giorni dalla verifica degli uffici.
- **Art. 4 (Tracciabilità e Codici):** Obbligo tassativo di movimentazione finanziaria tramite conto corrente dedicato. Ogni singolo atto di spesa o bonifico deve riportare, a pena di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., i codici CIG *"ove obbligatorio o previsto dalle specifiche linee guida ANAC per l'amministrazione condivisa"* e/o eventuale CUP
- **Art. 5 (Personale adibito):** Garanzia del rispetto dei contratti collettivi nazionali (CCNL) sottoscritti dalle sigle comparativamente più rappresentative. Nessun rapporto di lavoro sorgente tra il personale dell'ETS e la ASL.
- **Art. 6 (Assicurazioni e Responsabilità):** Obbligo per gli ETS di stipulare e mantenere attive idonee polizze assicurative per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO).
- **Art. 7 (Divieto di Cessione e Subappalto):** Divieto assoluto di cedere la convenzione o subappaltare l'esecuzione delle attività al di fuori della rete di partenariato dichiarata, a pena di immediata risoluzione di diritto.
- **Art. 8 (Inadempienze e Penali):** In caso di prestazioni non conformi, previa contestazione e termine di 10 giorni per controdeduzioni, la ASL può applicare una penale compresa tra lo 0,1% e lo 0,5% dell'importo complessivo del contributo (per le attività oggetto di contestazione), trattenuta direttamente in sede di rimborso.
- **Art. 9 (Clausole Risolutive Esprese):** Risoluzione immediata della convenzione nei casi di fallimento dell'ente, interruzione non motivata delle attività, frode o gravi violazioni accertate sulla sicurezza sul lavoro o sulla disciplina degli aiuti di Stato.
- **Art. 10 (Trattamento Dati):** Nomina degli ETS a Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
- **Art. 11 (Proprietà intellettuale, diritti d'autore e riuso dei materiali multimediali e soluzioni AI)**
 - Tutti i diritti di proprietà intellettuale, d'autore e di sfruttamento economico relativi ai materiali editoriali, grafici, multimediali, video, docufilm, format per la Web TV aziendale, nonché agli algoritmi, prompt strutturati o applicativi di Intelligenza Artificiale sviluppati, realizzati o implementati nell'ambito del presente partenariato, sono attribuiti congiuntamente alle parti firmatarie
 - L'Ente del Terzo Settore (ETS) cede alla ASL di Viterbo, in modo perpetuo, irrevocabile e a titolo totalmente gratuito, la licenza d'uso esclusiva, illimitata e globale su tutti i prodotti multimediali e le soluzioni tecnologiche di cui al comma 1. La ASL di Viterbo ha il diritto insindacabile di pubblicare, riprodurre, modificare, diffondere e riutilizzare tali materiali per le proprie finalità istituzionali di prevenzione, formazione e tutela della salute pubblica, attraverso qualsiasi canale di comunicazione (Web TV, siti web, social network, emittenti locali e nazionali)

- L'ETS garantisce la paternità e l'originalità dei contenuti multimediali e delle soluzioni grafiche/editoriali prodotte, assicurando che l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale avvenga in modo etico, conforme alle linee guida nazionali ed europee (AI Act) e nel pieno rispetto dei diritti d'autore di terze parti, sollevando la ASL di Viterbo da qualsiasi responsabilità o richiesta di risarcimento avanzata da terzi
 - L'ETS non può cedere, concedere in licenza, commercializzare o comunque utilizzare per scopi estranei alla presente Convenzione i materiali e i format realizzati, se non previa espressa autorizzazione scritta rilasciata dalla Direzione Generale della ASL di Viterbo.
 - Tutti i contenuti video e multimediali che prevedono il coinvolgimento di persone fisiche (utenti, minori, anziani, disabili, personale aziendale) dovranno essere realizzati nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), acquisendo preventivamente le necessarie liberatorie scritte per l'utilizzo dell'immagine e della voce, che dovranno essere formalmente trasmesse e depositate presso gli uffici competenti della ASL di Viterbo
- **Art. 12 (Foro Competente):** Per qualsiasi controversia legale non risolvibile in via amministrativa, viene eletto quale Foro esclusivo quello di Viterbo.